

vida humana naciente y la dignidad de la procreación», de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de 22 de febrero de 1987, la cual, llamando a la conciencia de los cristianos para una reflexión, no cierra para el jurista, aunque sea católico, el debate o la indagación sobre el alcance y consecuencias de las técnicas descritas y ello porque no se puede permanecer ajeno a la realidad social.

Técnicas que constituyen métodos de reproducción alternativos a los naturales y en los que entran en juego consideraciones que afectan al orden público, orden civil y a la convivencia.

La citada Instrucción fue calificada por la prensa como una rémora para la investigación biomédica que cierra los caminos a la biotécnica de la genética humana. La crítica a este documento es fácilmente explicable, como pone de manifiesto el profesor Dr. Juan Goti en su trabajo sobre «Bioética y Moral católica», a propósito del VI Curso de verano organizado por la Universidad del País Vasco sobre «La Biología frente a la Ética y el Derecho», ya que parte de una concepción antropológica derivada de una tradición secular y encuentra divergencias en la misma comunidad eclesial.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la doctrina de la Iglesia no queda limitada con esta Instrucción, sino que hay en marcha una gran cantidad de líneas de investigación que no coinciden con sus orientaciones.

Sin embargo, y como pone de manifiesto el preámbulo de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida (B.O.E. de 24 de noviembre de 1988), los avances científicos cursan generalmente por delante del Derecho, que se retrasa en su acomodación a las consecuencias de aquéllos. Y esa falta de sincronización entre Ciencia y Derecho da lugar a un vacío jurídico respecto de algunos problemas, como ocurre en el caso que nos ocupa, debido a las repercusiones de índole administrativa, civil o penal que generan.

De todo ello es fácil extraer la consecuencia de que la biotecnología llega al umbral de la vida humana y sus repercusiones son inimaginables en el futuro.

Todo lo cual constituye un reto para la responsabilidad del hombre de hoy, ya que el hombre del futuro dependerá de la aceptación y desarrollo que hoy tenga la biotécnica, por lo que será necesario llamar la atención a la sabiduría del hombre y a la conciencia ética en una buena utilización de los poderes.

MARITA CAMARERO SUÁREZ.

MORI, MAURIZIO: *La fecondazione artificiale: questioni morali nell'esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 1988.

L'opera di Maurizio Mori *La fecondazione artificiale: questioni morali nell'esperienza giuridica* contribuisce ad approfondire quello che sembra essere uno dei punti nodali della civiltà contemporanea in questa fase di transizione epocale: l'atteggiamento dinanzi all'emergere oramai deciso di modi non naturali della procreazione umana in un orizzonte dominato dalla scissione del nesso, da sempre intercorrente, tra sessualità e procreazione.

Questa frontiera avanzata della civiltà umana, che si sforza di raccogliere e di misurarsi con quella sorta di «sfida prometeica» —come viene definita suggestivamente dall'Autore— in cui si sostanzia la procreazione artificiale è scelta come luogo elettivo di confronto tra un vecchio mondo ormai irrimediabilmente in declino ed un nuovo mondo (o meglio sarebbe dire, con Huxley, il mondo nuovo) che va via prepotentemente emergendo.

Il dilemma che percorre come un filo rosso tutto il lavoro di Maurizio Mori è

quello se davanti al nuovo sia giusto e razionale abbandonarsi all'atteggiamento romantico e distintivo di chi, aggrappandosi ad antiche certezze, respinge ogni possibile superamento della tradizione e del costume etico o se invece non sia più equilibrato il giudizio di coloro che, scrutando il nuovo senza demonizzarlo, cercano razionalmente di scoprirne le potenzialità e i vantaggi per le generazioni a venire.

Diciamo subito che l'Autore si è già imbarcato sulla nave di Ulisse, e se non è ancora imbarcato, il suo cuore pulsa con quello dei marinai che attendono di levare le ancore per salpare e varcare, finalmente, queste nuove colonne d'Ercole.

E davvero il nesso che unisce l'esercizio della sessualità e la procreazione costituisce una colonna d'Ercole del cammino umano sin qui percorso, una sorta di punto di partenza ineludibile, fino a pochi anni or sono, per qualsiasi discorso intorno all'umano.

Spezzare questo legame, mettere in dubbio questo assioma significa automaticamente interrogarsi sui destini dell'umanità, sul suo futuro non meno che sul suo presente.

Questa unità tra sessualità e procreazione, infatti, è già venuta meno nel mondo che oggi viviamo e, come coglie bene l'Autore, la coscienza dell'uomo contemporaneo — e quindi del dibattito intorno a queste questioni — si trova, o rischia di trovarsi, in una fase di stallo.

Di fronte alle nuove prospettive aperte dalla fecondazione artificiale, e soprattutto dalla fecondazione *in vitro*, la coscienza comune non sa ancora bene come orientarsi, quali strade imboccare.

Ed essendo incerta l'etica, non avendo ancora raggiunto lidi sicuri e certi il dibattito morale, anche la dimensione giuridica di questi fenomeni appare confusa: di più, il diritto è già chiamato ad incarnare in norme istanze metagiuridiche non ancora chiare e definitive.

In questa situazione precaria e saremo tentati di dire tutta ermeneutica, Maurizio Mori si addentra a cercare di dividere il certo dall'incerto, il razionale dall'irrazionale, per verificare una conciliazione possibile con il nuovo, per misurare la possibilità del diritto di far fronte all'urgenza.

La scelta di far ricorso alla fecondazione *in vitro* (FIVET) pone oggi di fronte a questo problema non solo la coscienza individuale cui è affidata nel concreto la decisione, ma, ben oltre, la coscienza collettiva che avverte ormai la FIVET come un problema complessivo che coinvolge il destino di una intera civiltà.

Di fronte a questa realtà, alla capacità dell'uomo di incidere sulle origini della vita, si pone l'universo giuridico chiamato a prendere posizione.

L'Autore pone in rilievo come allo stato attuale degli atti, di fronte ad un vuoto legislativo che non regola la materia vi siano due posizioni possibili: quella astensionista in senso improprio per la quale è meglio che il legislatore si astenga dal legiferare, lasciando in tal modo che vengano applicati ai casi concreti i principi e le norme esistenti già negli ordinamenti, in via diretta o analogica, rimandando a tempi successivi e ad una maggiore chiarezza acquisita un intervento legislativo; e quella astensionista in senso proprio che teorizza l'impossibilità di un intervento giuridico in una sfera così privata dell'individuo quale è, per eccellenza, la vita sessuale e procreativa.

E d'altronde un giudice che si trovi investito di un caso concreto deve assolutamente trovare i criteri per poter orientare una propria decisione facendo ricorso alle norme già contenute nell'ordinamento giuridico nel quale egli si muove: la prassi può così supplire ad un vuoto legislativo che dovrà essere colmato in futuro, anche se bisogna pur tenere conto del fatto che i casi di fecondazione artificiale rappresentano per qualsiasi ordinamento giuridico una novità assoluta che non trova riscontro in alcun precedente.

Quali sono dunque le risposte che il diritto può e potrà dare davanti ad un dato

di civiltà nuovo che postula la netta separazione tra la sessualità e la procreazione, plasticamente visibile nel processo di fecondazione extracorporeo?

Maurizio Mori comincia ad indagare, a questo punto del discorso, quali risposte ha già dato nel passato il diritto italiano a questi interrogativi nuovi, per passare successivamente in esame le indicazioni per due progetti di riforma legislativa presentati dinanzi al Parlamento inglese e al Parlamento italiano.

La giurisprudenza italiana, già negli anni '50, aveva dovuto prendere in esame il concetto giuridico di paternità a la nozione di adulterio, in seguito a casi di avvenuta fecondazione artificiale con seme di un donatore: e Maurizio Mori individua questi primi pronunciamenti giurisprudenziali come i punti di partenza di un dibattito sulle tematiche suscitate dai nuovi metodi di procreazione artificiale che ancora oggi continua e si arricchisce di giorno in giorno.

In particolare il Tribunale di Roma aveva dovuto affrontare nel 1956 il caso di un marito che, colpito da *impotentia generandi*, aveva prima dato il consenso a che la moglie fosse recondita artificialmente con seme di donatore e che in seguito, dopo la nascita del bambino così ottenuto, aveva proposto in sede civile azione per ottenere il disconoscimento della paternità.

Il Tribunale di Roma, accogliendo l'istanza del marito, stabilì l'irrinunciabilità di due principi fondamentali posti nell'ordinamento italiano: il fondamento biologico di ogni rapporto di filiazione e la tutela della famiglia legittima e dell'istituto del matrimonio.

Su questa sentenza si è aperto un largo dibattito riguardante la nozione del concetto di paternità che in maniera attenta viene colto nelle sue implicazioni più delicate e riproposto dall'Autore.

In sostanza la dottrina ha accolto criticamente —pur con motivazioni e sfumature diverse individuabili delle posizioni espresse dal Trabucchi, dal Lener e dal Santosuosso— il concetto giuridico di paternità fondato primariamente sul fondamento biologico ed ha invece formulato una nuova idea di paternità che si radica sul dato psico-sociologico. In altri termini, fino a che la procreazione avveniva naturalmente era un dato pacifico che la ragione fondante e caratterizzante il rapporto di filiazione fosse una ragione biologica: ma la dottrina coglie come l'affacciarsi di possibilità procreative diverse muti questo indirizzo di pensiero e riveli come l'attribuzione della paternità —in una società che ha già acquisito la separazione della sessualità dal processo procreativo— non possa più giocarsi semplicemente sul fattore biologico.

Così l'idea formulata dalla dottrina che alla base del rapporto giuridico di paternità vi sia un rapporto psicologico e sociale che tende ad integrare il nuovo nato in una condizione umana accettabile ed in una situazione giuridica certa è stata accolta dal legislatore italiano, il quale ha modificato profondamente —a partire dalla fine degli anni '60— l'istituto dell'adozione, che diviene, da istituto concepito nell'interesse dell'adottante (che in questo modo poteva procurarsi un erede), istituto volto a tutelare l'interesse prevalente del minore.

Emerge cioè la fondamentale importanza, nel concetto di paternità, del fattore psico-sociologico, che porta con sé, come corollario necessario, l'assunzione di responsabilità nei confronti del figlio ed archivia, al contempo, l'idea dell'assoluta centralità del fattore biologico.

Il secondo caso giurisprudenziale illustrato dall'autore contempla il caso, conosciuto dal Pretore e dal Tribunale di Padova nel 1957, di un marito che dopo aver ottenuto la separazione consensuale dalla moglie chiede di procedere penalmente contro la medesima per adulterio dopo aver saputo che essa, l'anno dopo, ha dato alla luce una bambina.

E mentre il Pretore assolve la donna che asserisce di aver avuto la bambina in seguito a fecondazione artificiale per insufficienza di prove, il Tribunale la condanna

sulla presunzione di un avvenuto rapporto sessuale con altra persona, rappresentando all'epoca l'inseminazione artificiale «una assoluta eccezione alla regola».

Nel 1960 la Corte di Cassazione conferma la sentenza del Tribunale di Padova, evitando di pronunciarsi sul problema della fecondazione artificiale con seme di donatore e giudicando al contempo corretto il ragionamento del Tribunale medesimo circa la presumibilità dell'adulterio della donna.

Il tema di fondo suscitato da questa vicenda giurisprudenziale è centrale: la fedeltà sessuale procede di pari passo con la fedeltà procreativa all'interno del matrimonio oppure no?

E anche se oggi l'adulterio non è più perseguito penalmente, è lecito separare all'intero dell'istituto matrimoniale la vita sessuale e la vita procreativa della coppia, dal momento che i coniugi continuano tutt'ora ad avere l'obbligo giuridico della fedeltà, che resta uno degli obblighi fondamentali del matrimonio?

La fecondazione artificiale e la separazione che essa porta con sé dell'uso della sessualità e della funzione procreativa impone di indagare se l'obbligo della fedeltà che vincola i coniugi coinvolga solo l'aspetto sessuale della vita di coppia o anche quello procreativo, dal momento che il procedere della tecnologia riproduttiva ha dimostrato ampiamente il vincolo di non necessarietà da un'eventuale contingenza casuale che lega questi due momenti della vita matrimoniale.

Ed anche qui la puntuale ricostruzione della dottrina che ha preso in esame il «caso di Padova» porta l'Autore a prendere atto che un dato di civiltà è radicalmente mutato: il dato, cioè, secondo il quale sessualità e procreazione oggi non sono più legate da un vincolo logico-necessario ma casual-contingente.

Per Mori a questa rivoluzione copernicana determinatasi nell'ambito delle problematiche afferenti la riproduzione umana, si può far fronte —sulla scorta dell'insegnamento di Trabucchi— con il concetto di «generica responsabilità per le conseguenze dei propri atti».

In altri termini sia il concetto giuridico di paternità che la tutela dell'ordine familiare (e quindi la determinazione delle modalità e dei tempi della procreazione) esplorati dalla giurisprudenza italiana ancora negli anni '50 e totalmente scardinati nella loro accezione tradizionale dal procedere delle tecniche di fecondazione artificiale eterologa, possono essere logicamente sussunti e risolti nel «più vasto concetto di generica responsabilità per le conseguenze dei propri atti», e ciò fa sì che si possa affermare l'idea secondo la quale «il processo riproduttivo non sia di principio inviolabile ma sia affidato invece alla responsabilità umana». «L'uomo —cioè— può provvedere a regolare in maniera adeguata il processo riproduttivo a seconda della varie circostanze storiche.»

Ecco dunque aperta la strada a chi afferma che «di principio non ci sono obiezioni all'intervento nel processo riproduttivo, e che quindi è lecito "salpare" e cercare di varcare le nuove "Colonne d'Ercole"».

Vedremo poi che l'Autore si soffermerà in maniera critica rispetto a questo assunto: ci basti sin qui osservare come egli sia riuscito a renderci chiaro il cammino compiuto —grazie all'esame di due importanti casi giurisprudenziali— dalla dottrina giuridica nel campo della fecondazione artificiale sino a stimolare il legislatore verso nuove frontiere e nuovi sforzi in grado di porre gli ordinamenti giuridici al passo con i tempi e con nuove esigenze sin qui sconosciute. In questa prospettiva Maurizio Mori affronta l'esame dei risultati raggiunti da due Commissioni governative incaricate di studiare il tema della fecondazione artificiale e le tematiche ad essa collegate con lo scopo di fornire utili indicazioni al legislatore futuro.

E prima di analizzare i risultati dalla Commissione italiana, egli si sofferma ad indagare i risultati raggiunti dalla Commissione governativa inglese presieduta da Mary Warnock.

Tale scelta si giustifica ampiamente se solo poniamo mente ai risultati raggiunti

dall'ormai noto «Rapporto Warnock» e all'autorevolezza di cui gode nel generale dibattito etico-giuridico.

Il Rapporto Warnock, infatti, rappresenta a tutt'oggi una sorta di «summa» in cui vengono trattati i problemi posti dalle nuove tecniche per alleviare la sterilità (nelle quali vengono ricomprese anche l'inseminazione artificiale e la FIVET) e quelli concernenti la ricerca con embrioni umani.

Maurizio Mori individua con grande chiarezza la derivazione «etica non teorica» dei principi posti dal Rapporto Warnock. In altri termini tale rapporto fa propria l'impostazione etica di Hampshire, in base alla quale esso tende a dare risposte che possano tranquillizzare le coscienze entro un quadro ideale di società in grado di poter essere condiviso dalla generalità dei cittadini.

Il diritto, cioè, non deve porre delle barriere assolute (come quelle, per esempio, che possono derivare da una matrice di pensiero giusnaturalista) rispetto al nuovo che va via via emergendo anche in questo settore della civiltà moderna, ma deve «esplicitare un'ampia struttura per ciò che è moralmente accettabile entro la società».

Qui ovviamente si misura tutta la distanza che separa questa impostazione filosofica da quella per esempio cattolica, che tende a fondare il proprio giudizio su dati di partenza fissi ed irrinunciabili.

La derivazione del Rapporto Warnock da quella scuola di pensiero che postula un'«etica nonteorica» implica che in esso siano adottate particolari soluzioni giuridiche a diversi temi scottanti che l'Autore pone in rilievo ed offre all'attenzione dei lettori.

Il tema del limite posto alla sperimentazione sugli embrioni, prima di tutto.

E qui il Rapporto Warnock (in netto contrasto, per esempio, con l'indirizzo di pensiero esplicitato dai vescovi cattolici inglesi) individua il limite dei quattordici giorni entro il quale si possono usare embrioni umani, partendo dalla considerazione che se anche nella società contemporanea si muovono linee di pensiero assai eterogenee al riguardo, due posizioni appaiono condivise da una pluralità di consensi: quella che individua nel quindicesimo giorno il periodo di cessazione della totipotenzialità dell'embrione e l'acquisto di una vera e propria «individualità biologica», e quella, ancora, che individua nel quattordicesimo giorno l'avvenuto processo di annidamento dell'embrione nell'utero, termine da cui ha quindi inizio la gestazione di un nuovo individuo.

Se l'ideale morale di società presupposto dal Rapporto Warnock nella società britannica è in grado di accogliere soluzioni definitive in tema di utilizzo degli embrioni umani, altrettanto non sembra poter fare per ciò che concerne la gestazione surrogata che viene respinta come ipotesi sulla base della preoccupazione di un possibile sfruttamento economico delle madri surrogate, da un lato, e dalla preoccupazione di assicurare la certezza della maternità dall'altro.

L'Autore pone bene in luce come i conflitti esistenti nella coscienza collettiva su questo punto si riflettano anche in una asimmetria, in una disparità di ruoli giocata tra l'uomo e la donna nella concezione proposta dal Rapporto Warnock in tema di maternità surrogata. Non è certo un caso che proprio a proposito di gestazione surrogata si registrino le incertezze più vistose contenute nel Rapporto Warnock: l'etica nonteorica probabilmente non è ancora in grado di metabolizzare questa frontiera avanzata dell'umano che consente di estendere le capacità riproduttive e di inserirla in un ideale morale di società, e le conclusioni cui è giunto il Rapporto Warnock, secondo l'Autore, «possono e debbono essere rimesse in discussione».

Tutto diverso l'ambito nel quale si muove invece la Commissione Santosuosso, istituita dal Governo italiano con il compito di elaborare una proposta di legge in grado di regolare la problematica attinente alle metodiche non naturali della procreazione.

E dato per assodato in fatto che lo Stato debba intervenire il meno possibile

nella vita familiare ed individuale, la Commissione Santosuosso individua nell'art. 8 della Convenzione Europea di Roma del 4 novembre 1950 e nei principi costituzionali che tutelano la dignità della persona umana, la famiglia, i figli e la salute i cardini fondamentali su cui poggiare il proprio procedere.

Dal combinato di queste fonti ispiratrici traggono linfa i principi generali che collegano tutti i passaggi percorsi dalla Commissione: quello secondo il quale «la trasmissione della vita umana è il risultato naturale dell'azione diretta e congiunta di un uomo e di una donna», e quello secondo cui «l'ingerenza della pubblica autorità nella vita privata e familiare è consentita solo se prevista dalla legge al fine di proteggere la salute dei cittadini, principi morali, diritti e libertà altrui o per altri motivi di ordine pubblico».

Per questa via l'idea di un intervento normativo da parte dello Stato in questa materia si configura, date le premesse, come un intervento volto necessariamente a tutelare le modalità «naturali» della procreazione.

Ciò porta la Commissione Santosuosso ad ammettere la possibilità di trasmettere la vita umana tramite metodiche non naturali solo in via assolutamente eccezionale e accettando l'ordine gerarchico secondo il quale la fecondazione artificiale omologa rappresenta una rottura meno grave dell'ordine naturale rispetto alla fecondazione artificiale eterologa, alla quale è in ogni modo da preferirsi l'adozione.

In sostanza il «principio di procreazione» è qui interpretato in un senso strettamente naturalistico che porta ad escludere qualsiasi uso di metodiche non naturali di concepimento: e l'Autore evidenzia come questa impostazione generale abbia impedito alla Proposta Santosuosso (che evidenzia secondo Mori difetti logici pure all'interno della prospettiva nella quale ha scelto di collocarsi) di cogliere il positivo insito nelle nuove tecnologie riproduttive (che possano essere considerate invece come «strumenti a disposizione dell'uomo per estendere la parentalità»); e abbia impedito ancora di sviluppare, al contempo, la potenzialità e le implicazioni giuridiche contenute nell'abbandono del presupposto biologico quale elemento centrale nella nozione di «parentalità».

Questa idea, che già abbiamo avuto modo di vedere esplicitata da parte della dottrina italiana degli anni sessanta, è ormai diffusa in larga parte del dibattito morale e giuridico che si intesse intorno a queste problematiche e può costituire una sorta di fulcro attorno al quale costruire un diverso approccio interpretativo in grado di penetrare questo mondo nuovo e di superare, per dirla con le parole del Mori, questa «situazione di stallo». L'indagine condotta con rigore dall'Autore porta ad una conclusione di massima secondo la quale pare non vi siano ragioni «di principio» che ostino ad un intervento umano nel processo riproduttivo, se si assumono con coerenza i risultati di un dibattito dottrinale che ha posto in evidenza l'avvenuta scissione tra sessualità e procreazione e la possibilità di fondare l'idea di «parentalità» non più su un presupposto meramente biologico ma sul più «vasto concetto di responsabilità per le proprie azioni».

L'attenzione si sposta invece, nell'ultimo capitolo, a considerare nel concreto le obiezioni mosse alle nuove tecnologie riproduttive, onde verificare se questo approdo dell'analisi giuridica resista anche a divergenze d'opinione «empiriche» e non «di principio».

E Maurizio Mori sceglie come campo d'indagine elettivo la FIVET (fecondazione *in vitro* con successivo trasferimento in utero dell'embrione) sia per la ricchezza di implicazioni e di conseguenze che essa reca con sé, sia perchè in tale metodica non naturale di concepimento la scissione tra momento sessuale unitivo e procreativo è rappresentata in maniera emblematica.

Le obiezioni che vengono assunte riguardano fondamentalmente tre aspetti problematici che vengono evidenziati nella FIVET: lo spreco inaccettabile di embrioni che essa comporta per raggiungere una sola gravidanza, la separazione tra significato

unitivo e procreativo della sessualità umana, il sogno smisurato di dominio sulla natura che si spinge fino alla violazione del segreto della vita.

L'Autore smonta minuziosamente, nel corso di una lunga ed attenta disamina, le argomentazioni che ostano ad una accettabilità della FIVET, criticando la tesi secondo la quale la perdita di embrioni conseguente a questa prassi è equiparabile all'aborto volontario e soffermandosi, poi, sul problema dello statuto ontologico dell'embrione.

E dopo aver ricordato, in base all'interpretazione di una pronuncia della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1974, che la Chiesa «non prende alcuna posizione sul problema dello statuto ontologico dell'embrione, e quindi è giustificata la nostra proposta di collocare questa posizione tra quelle che affermano il divieto assoluto di aborto *senza* prendere una precisa posizione sul problema della natura della vita fetale», il Mori —partendo dal dato della totipotenzialità dell'embrione fino al quattordicesimo giorno e della possibilità in un certo periodo iniziale di tempo che un embrione si divida in due gemelli distinti o che due embrioni diversi si fondino in uno solo— afferma come scientificamente sia inesatto dire che è all'atto della fertilizzazione che ha origine un individuo dotato di corredo cromosomico irripetibile.

Tutto ciò porta l'Autore a concludere che non vi è un argomento valido che sostenga il valore intrinseco assoluto dell'embrione in quanto tale: e che, dunque, non esistendo un diritto dell'embrione alla vita, *a fortiori* non è neppure vero che uno spreco di embrioni-FIVET costituisca un mezzo moralmente illecito per conseguire una gravidanza.

Qui ci pare, forse, di poter rilevare come le cose non siano messe definitivamente in questo modo: la Congregazione per la Dottrina della Fede nella «Istruzione su il rispetto della vita umana nascente» del 1987 ha affermato che «... dal momento in cui l'ovulo è fecondato, si inaugura una nuova vita che non è quella del padre o della madre, ma di un nuovo essere umano che si sviluppa per proprio conto... A questa evidenza di sempre la scienza genetica moderna fornisce preziose conferme». Tale è questa consapevolezza che la Chiesa tende ad applicare addirittura allo zigote i diritti tipici della persona: «L'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona...». Di fronte a questo approdo del discorso teologico, perde di consistenza la secolare questione dell'animazione del feto, che la Chiesa abbandona ad un dibattito filosofico-teologico di minore momento; mentre dal punto di vista scientifico non sembra sufficiente la ragione addotta della totipotenzialità del feto fino a quattordici giorni dal suo concepimento (tenuto conto che per totipotenzialità si intende normalmente la capacità plastica del feto di riprodursi in caso di divisione o menomazione ma sempre con *quel* corredo cromosomico, e cioè sempre in base a *quel* progetto che ha avuto origine con la fertilizzazione dell'ovulo) per escludere che proprio all'atto della fertilizzazione abbia origine il nuovo corredo cromosomico individuale.

Il secondo aspetto problematico posto dalla pratica FIVET, riguardante la separazione tra significato unitivo e procreativo della sessualità umana, viene risolto, nei suoi molteplici aspetti, ricordando che nella realtà contemporanea è ormai pacifico e dimostrato che la connessione tra sessualità e procreazione è di tipo casual-contingente e non necessario come postulato invece dal diritto naturale, ove tale connessione è giustificata dell'intrinseca finalità degli organi sessuali.

Memmeno le ragioni di una analisi fenomenologica che includa il nesso sessualità-procreazione nella definizione di *amore* o di *procreazione* può sfuggire a quello che è ormai un dato di fatto: nella civiltà contemporanea sia l'esercizio della sessualità, sia la volontà di procreare sono lasciate, ognuna per sè, alla libera capacità di ogni soggetto di assumersi le responsabilità per i propri atti.

Più difficile rispondere all'obiezione secondo la quale la FIVET incarnerebbe una manifestazione della smisurata volontà di dominio dell'uomo «moderno» sulla natura.

Le risposte che si possono fornire a questa questione di fondo risentono infatti inevitabilmente di una visione antropologica complessiva dalla quale partono.

E così vi è chi da una parte sostiene l'intangibilità dell'ordine naturale e dunque la conseguente illiceità per l'uomo «tecnocratico» di violarne gli ambiti più riposti (ed in particolare i tempi ed i modi della procreazione umana); dall'altra parte vi è chi sostiene che, essendo la natura un mero strumento a disposizione dell'uomo, la scelta di preferire una metodica naturale o artificiale per arrivare al concepimento deve essere una scelta possibile e lecita.

Ma a questo punto del discorso l'Autore, molto onestamente, rileva che questo contrasto di opinioni «riguarda due diversi concezioni del mondo (e della natura) e pertanto è estremamente difficile riuscire a risolvere tale divergenza».

*Hic desinit cantus*, sembra affermare l'Autore: e giustamente il bel saggio di Maurizio Mori non si addentra a valutare queste due grandi, possibili scelte di campo, ma si limita ad osservare come «... invece di affidarci a misteriosi poteri interiori è più prudente (e saggio) prendere atto dei cambiamenti intercorsi e valutare bene la situazione al fine di non precluderci i grandi vantaggi che possono esserci offerti dalla rivoluzione biologica».

L'obbiettivo che l'Autore si era posto è già stato colto, ed il contributo fondamentale che egli offre alla discussione sta nell'essere riuscito a distinguere con chiarezza —in campo aspro e difficile sia dal punto di vista filosofico che giuridico— le questioni «di principio» e quelle «empiriche» o contingenti.

Dall'esame poi della giurisprudenza e della dottrina italiana, così come dall'attenta analisi del risultato dei lavori della Commissione Warnock e della Commissione Santosuosso, Marzio Mori ha posto in luce come la connessione tra sessualità e procreazione sia di tipo casual-contingente e come, al contempo, non vi siano «di principio» obiezioni all'intervento umano nel processo riproduttivo, nel momento soprattutto in cui il diritto riconosca che esso è affidato esclusivamente alla «responsabilità umana».

Ricco nella trattazione e pervaso da diverse e ampie suggestioni culturali, il libro di Maurizio Mori tocca un punto nevralgico ed ineludibile di fronte al quale si trova oggi il cammino dell'uomo: su quel cammino si addensano le contraddizioni e i pericoli della civiltà contemporanea, tra i quali, ben a ragione, possiamo annoverare le questioni riguardanti la fecondazione artificiale e, forse più ancora, i pericoli derivanti dalle manipolazioni genetiche.

Possano essere, queste contraddizioni, risolte in un futuro vicino a vantaggio della dignità dell'uomo e della sua vocazione alla libertà.

ANDREA ZANOTTI.

TOZZI, VALERIO (a cura di): *Enti ecclesiastici e attività notariale*, Jovene Editore, Napoli 1989, 218 págs.

Un conjunto de trabajos hallan su lugar de publicación en esta obra que tiene, como se deduce del título del libro, un contenido muy concreto. El Comité notarial Pontino organizó una Convención o reuniones para estudiar, desde el punto de vista canónico y desde el punto de vista del Derecho eclesiástico del Estado, los problemas que, tras el nuevo Acuerdo Concordatario del Estado italiano con la Santa Sede, plantea a los Notarios, como «operadores jurídicos», la aplicación a las personas